

Pubblicato il 29/01/2018

N. 00261/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 02533/2016 REG.RIC.**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2533 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore **Raimondi**, Luigi **Raimondi**, Giuseppe La Barbera, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore **Raimondi** in Palermo, via Gaetano Abela N. 10;

*contro*

Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Sicilia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo, Ministero Interno, Anga Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

*per l'annullamento*

1°) dell'Informativa antimafia **interdittiva** adottata dal Prefetto di Palermo in data 15 luglio 2016, prot. n. 80616, pervenuta in data 18 luglio 2016;

2°) del provvedimento dell'Associazione Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), Sezione Regionale della Sicilia, prot. n. 21058 del 2 agosto 2016, con cui si dispone la cancellazione della ricorrente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alle categorie 1 classe D, 4 classe D, 5 classe E, 8 classe D e categoria Raee classe unica;

3°) del provvedimento del Conservatore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo del 27 luglio 2016, con il quale si dispone la decadenza di diritto della ricorrente dal Registro delle Imprese per l'attività di Impresa di pulizia disinfezione disinfestazione derattizzazione e sanificazione;

4°) del provvedimento della Prefettura di Palermo - Area 1^ Ordine e Sicurezza pubblica del 14 settembre 2016, prot. n. 0102147, trasmesso via PEC nello stesso giorno, con il quale si conferma e si integra nella parte motiva l'informativa **interdittiva** di cui al punto 1.

5°) del provvedimento di cancellazione della ricorrente dalla White List se ed in quanto emesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intime;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori Avv. Salvatore **Raimondi** per -OMISSIS-srl, Avv. Fabio Caserta per l'Avvocatura dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 17/10/2016 e depositato il 19/10/2016 parte ricorrente impugna:

- a) l'informativa prefettizia **interdittiva** del 15 luglio 2016, pervenuta il 18 luglio;
- b) il provvedimento prot. 21058 del 2 agosto 2016 di cancellazione all'albo nazionale gestori ambientali;
- c) il provvedimento del 27/7/2016 di decadenza di diritto dal Registro delle Imprese;
- d) il provvedimento di conferma e integrazione dell'informativa prefettizia del 14/9/2016;
- e) il provvedimento di cancellazione dalla *white list*.

La società ricorrente premette di svolgere attività di vendita e noleggio di automezzi e di aver nel tempo modificato l'atto costitutivo al fine di svolgere anche attività di trattamento

e gestione di rifiuti, raccolta, trattamento e relativo trasporto.

Espone che le certificazioni antimafia, in passato, sono state sempre liberatorie, tanto che in data 18 marzo 2016 l'impresa è stata inserita anche nella c.d. *white list*.

Con il provvedimento impugnato sub. a) è stata emessa informativa prefettizia **interdittiva**, con contestuale avviso di avvio per la cancellazione dalla *white list* nella quale, come premesso, l'impresa risultava già iscritta, e con l'ulteriore precisazione che “*Si intendono revocate le informazioni e comunicazioni antimafia liberatorie già emesse*”.

Sopraggiungevano quindi gli ulteriori provvedimenti, connessi all'informativa, di cancellazione dall'Albo delle Imprese nazionali gestori ambientali e il provvedimento di decadenza dal registro delle imprese.

In punto di fatto parte ricorrente richiama il contenuto dell'informativa prefettizia del 15 luglio del 2016 in cui vengono evidenziati fatti risalenti ad anni addietro, per altro ben noti e scrutinati dall'Amministrazione in sede del rilascio delle precedenti informative liberatorie ed iscrizione alla *white list*.

Con nuova informativa confermativa del settembre 2016 l'Amministrazione richiama la riunione del 2/9/2016 e la Relazione territoriale sulla Regione siciliana della Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella quale ultima si porrebbe l'accento sulle modalità di assegnazione senza gara del servizio di raccolta presso il Comune di Corleone, sciolto per mafia, alla ditta -OMISSIS-, già raggiunte da informativa prefettizia del 15/7/2016.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure di diritto:

- 1)- violazione art. 93 DLgs 159/2011 ed eccesso di potere: ancorché non obbligatoria, la norma prevede che –ricevuta la relazione- il Prefetto, se lo ritiene utile, dispone l'audizione delle parti; mentre nel caso in esame il Prefetto non ha motivato la sussistenza della ragioni per le quali ha ritenuto di procedere anche in assenza della predetta audizione;
- 2)- violazione artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011: tutti gli elementi richiamanti nell'informativa prefettizia sono anteriori alle liberatorie rilasciate ancora nel 2016 e alla stessa iscrizione dell'impresa nella *white list*;

3)- violazione di legge ex artt. 84, 91 comma 6, 93 comma 4 D.Lgs. 159/2011; eccesso di potere sotto altro profilo: secondo la giurisprudenza del giudice siciliano di appello (cfr. CGA, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 247/2016) l'accertamento prefettizio, pur nell'ambito della discrezionalità delle relative valutazioni, non si sottrae alla verifica della sua ragionevolezza ed adeguatezza rispetto agli elementi assunti a suo presupposto (cfr. Cons di Stato, 19 ottobre 2009, n. 6380; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 2010 n. 239); e nel caso in esame gli elementi presi in considerazione dall'Autorità prefettizia non comprovano la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a sostenere il dubbio di tentativi di infiltrazione mafiosa (cfr. C.G.A. Sez. Giurisdizionale, 27 luglio 2016, n. 247).

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimatate.

Con ordinanza n. 191/2016 la domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla comminata cancellazione dalla Camera di Commercio.

Contestualmente è stata disposta istruttoria, in esito alla quale il Ministero ha dato formale riscontro in data 30/11/2016, evidenziando comunque che non risultano agli atti procedimenti e o provvedimenti amministrativi riconducibili alle competenze della direzione centrale del Ministero dell'Interno, essendo i provvedimenti impugnati scaturiti dalla attività amministrativa svolta in sede locale. L'Ufficio Territoriale di Governo (U.T.G.) nel riscontrare, per quanto di competenza, l'ordine istruttorio in narrativa, ha richiamato lo sviluppo della normativa di settore, evidenziando che a seguito della legge 6 agosto 2015 n. 125, art. 11 bis, dal 7 gennaio 2016, superato il regime transitorio nel corso del quale era sufficiente l'aver avanzato mera richiesta di iscrizione, tutte le imprese di determinati settori che vogliono contrattare con la P.A. devono essere iscritte nella *white list*. L'originaria domanda, avanzata dalla-OMISSIS-nel 2014, aveva consentito, nelle more della definizione del procedimento istruttorio, di poter contrarre con la PA: ed in quel contesto temporale, non disponendo di ulteriori elementi, nel 2016 (avendo anche riguardo alla valutazione del gruppo interforze del 16/2/2016) l'istruttoria era stata definita con l'iscrizione (in data 18/03/2016) nella *white list*. Tuttavia, osserva ancora l'U.T.G., gli accertamenti istruttori non si erano arrestati estendendosi in via ispettiva al Comune di Corleone per verificare la sussistenza di condizionamento mafioso del

predetto ente locale: al termine dell'istruttoria sarebbero emersi molteplici elementi che hanno condotto allo scioglimento del Comune, giusto DPR 12/08/2016.

Con la memoria conclusiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha insistito per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha controdedotto con memoria del 22/05/2017 insistendo per l'accoglimento.

Alla pubblica udienza del 22 giugno, a termine della discussione chiesta dalle parti, nel corso della quale il patrocinante di parte ricorrente ha concentrato le proprie conclusioni attorno le censure rubricate sub. 2) e sub. 3), il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritorio di accoglimento in relazione agli assorbenti profili di censura n. 2 e n. 3 in ultimo richiamati.

Costituisce oggetto principale della questione dedotta il contenuto dell'informativa prefettizia **interdittiva** del 15/07/2016 e di quella "integrativa" del 14/09/2016. Gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati traggono la loro legittimazione dalla sussistenza delle predette informative, con quel che ne consegue in caso di fondatezza delle censure prioritarie doglianze articolate avverso queste ultime.

In relazione alla seconda censura parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91, 6° comma. D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione rispetto ai precedenti provvedimenti liberatori emessi dall'Amministrazione.

Al riguardo, risulta non contestato -ed anche documentato- come la stessa Prefettura, come riportato nello stesso verbale del Gruppo Interforze dell'08/07/2016 e nella prima informativa impugnata, dia atto di aver già rilasciato informazioni antimafia liberatorie, nonché comunicazioni antimafia liberatorie nei confronti della società ricorrente in epoca molto recente, citando le informative liberatorie rilasciate in data 07 aprile 2016 e 18 maggio 2016, nonché la nota prefettizia n. 34024/16 del 18 marzo 2016 con la quale è stata disposta e comunicata l'iscrizione della società ricorrente nella *white list*, "relativamente ai settori richiesti e di seguito specificati: / - trasporto di materiale a discarico conto terzi; /- trasporto e smaltimento di rifiuto conto terzi; /- noli a freddo; /- noli a caldo; /- autotrasporti conto terzi".

Come rimarcato dalla società ricorrente, le attività istruttorie analizzate dall'Amministrazione nel corso della riunione del "Gruppo Provinciale Interforze" dell'08/07/2016 prendono in considerazione elementi datati e ben noti alla stessa Prefettura ben prima del maggio 2016, periodo nel quale –differentemente- quegli stessi elementi avevano condotto al rilascio di comunicazioni ed informative antimafia liberatorie (N. 3934/2014 del 7.4.2016 e N. 3944/2014 del 20.4.2016 trasmessa all'Albo Gestori ambientali; N. 1211/1916 del 7.4.2016 trasmessa al Comune di Bagheria; N. 1206/2016 del 7.4.2016 trasmessa all'Assessore regionale attività produttive; N. 99203/15 del 18.5.2016 trasmessa tramite B.D.N.A. alla Camera di Commercio) nonché disposta l'iscrizione dell'Impresa nella c.d. *white list*.

In particolare erano già noti all'Amministrazione i seguenti elementi:

- a) che il -OMISSIS-in data 23 marzo 2006;
- b) che la -OMISSIS-
- c) che i riferiti rapporti di frequentazione dei coniugi -OMISSIS-, con persona ritenuta appartenere a sodalizi malavitosi sono anch'essi collocati nel tempo e certamente non successivi al maggio 2016;
- d) che i presunti incontri all'interno della concessionaria, dalla cui modifica statutaria è nata l'odierna -OMISSIS-, sono anch'essi chiaramente fatti remoti e in ogni caso non probanti;
- e) che risale al 1981 la partecipazione, quale testimone di nozze, di -OMISSIS-, al matrimonio dei genitori dell'amministratore della società ricorrente;
- o che risale al 2001 il ritrovamento del pizzino nel covo utilizzato da-OMISSIS-;
- g) che risale all'aprile del 2005 la circostanza che -OMISSIS- è nata la -OMISSIS-;
- i) che la denuncia nei confronti di -OMISSIS- a bordo di un'autovettura intestata alla -OMISSIS-, risale al 3 maggio 2014;
- n) che l'episodio in cui-OMISSIS-intestata alla -OMISSIS-risale al mese di luglio 2014;
- o) che -OMISSIS-ha certamente lavorato presso la -OMISSIS-, in modo discontinuo, dal 2013 dalla quale è stato definitivamente licenziato nel 2015.

Nella riunione del gruppo interforze dell'08 luglio 2016 e nel contesto del provvedimento prefettizio interdittivo che ne è scaturito, non sono apprezzabili ulteriori e differenti elementi, successivi al rilascio delle precedenti e recenti informative liberatorie, tali da giustificare il mutato apprezzamento effettuato dall'Autorità prefettizia: non appare a tal fine dirimente, infatti, il rilievo che -OMISSIS-

Ed invero, nel verbale del G.I.M. del 16 febbraio 2016 versato in atti dall'U.T.G. in data 22/12/2016 in riscontro all'ordine istruttorio di questa Sezione, valutando i medesimi elementi sopra descritti, il Gruppo interforze aveva concluso nei seguenti termini: *“I componenti del Gruppo esprimono, pertanto, parere favorevole sia all'iscrizione in White List che al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria dei confronti di tutte le società in esame atteso che ---- omissis ---- dall'attuale quadro istruttorio non sussistono i presupposti per l'emissione, in atto, di un provvedimento di diniego che possa resistere in un'eventuale impugnazione innanzi al Giudice amministrativo”*.

Né elementi nuovi ed ulteriori possono invero essere riscontrati, per le considerazioni che seguono, nella integrazione prefettizia del settembre 2016.

Con il provvedimento integrativo, invero, l'Amministrazione, preso atto della Relazione territoriale sulla Regione Sicilia della “Commissione Parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlata”, del 19/07/2016, pone l'accento e ritiene di trarre argomenti anche in relazione al fatto che il Comune di Corleone, giusto d.P.R. 12 agosto 2016, sia stato sciolto per infiltrazione mafiosa.

Comune, quest'ultimo, per il quale la -OMISSIS- ha in passato svolto il servizio di raccolta di rifiuti *“con carattere di esclusività”*.

Anche nella relazione prefettizia di riscontro al predetto ordine istruttorio, l'U.T.G. si sofferma sul rilievo che gli accessi ispettivi presso il Comune di Corleone, disposti per verificare l'eventuale condizionamento mafioso dell'Ente locale, si concludevano dell'aprile del 2016 con una relazione che delineava una molteplicità di elementi: *“tra i tanti procedimenti amministrativi ritenuti orientati a favorire la mafia locale, veniva in evidenza anche l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che con ordinanze legittimamente disposte in assenza di procedure di evidenza pubblica era stato affidate alle ditte -OMISSIS-”*.

Sotto il primo profilo, tuttavia, non risulta debitamente contestato dall'Amministrazione quanto *ex adversis* sostenuto dalla società ricorrente: delle 362 pagine, assai circostanziate e ricche di nomi, di cui consta la Relazione territoriale sulla regione Siciliana della Commissione Parlamentare del 19 luglio 2016, "*non è dato reperire il benché minimo riferimento alla ditta ricorrente ed ai suoi amministratori*".

Anche nel provvedimento di scioglimento del Comune di Corleone, d.P.R. 12 agosto 2016, che richiama la relazione del Prefetto del 23 maggio 2016, non è dato riscontrare elementi nuovi rispetto a quelli già vagliati in senso positivo dall'autorità prefettizia con il rilascio delle pur recentissime informative prefettizie favorevoli: tra queste, per la particolare rilevanza del fattore tempo, primeggia quella del 18 maggio 2016, di appena cinque giorni antecedente la stessa relazione prefettizia del 23 maggio 2016 richiamata nel provvedimento presidenziale di scioglimento.

Secondo quanto riportato nel predetto d.P.R., "*il sindaco dal mese di febbraio 2015, ha dato avvio ad una gestione straordinaria del servizio*" di gestione del ciclo dei rifiuti "*disponendo, con proprie ordinanze contingibili ed urgenti, interventi sussidiari attraverso noli affidati a due imprese...Nei confronti delle predette ditte, il Prefetto di Palermo, lo scorso 15 luglio 2016, ha emanato distinti provvedimenti interdittivi*".

Non appare superfluo richiamare quanto sottolineato dalla società ricorrente. Nella relazione prefettizia del 23 maggio 2016 l'Amministrazione riconosce che "*Il citato procedimento trae origine dalle risultanze di precedenti operazioni di polizia giudiziaria denominate Grande passo 1, Grande Passo 2 e Grande Passo 3 e di un'attenta attività informativa condotta dal commissariato di P.S. di Corleone, sviluppate coordinate dall'ufficio Digos della questura di Palermo, i cui esiti sono stati trasfusi in un dettagliato rapporto datato 7 ottobre 2015 ...*". Sicché anche le operazioni di polizia giudiziaria predette risultano antecedenti alle informative liberatorie emesse dalla stessa Prefettura nei confronti della -OMISSIS- nell'aprile e nel maggio 2016.

Merita accoglimento anche la terza censura, con cui parte ricorrente contesta la violazione degli art. 84, 91 e 93 D.Lgs. 159/2011 oltre l'eccesso di potere sotto diversi profili.

Può sostanzialmente condividersi con la parte ricorrente che i rilievi mossi dall'Autorità prefettizia, per altro già positivamente vagliati nel contesto delle precedenti informative

favorevoli, non assumano significativa ed univoca pregnanza.

Ed invero:

1) quanto al rilievo sub A), non appare sintomatico il fatto che il -OMISSIS- sia stato “controllato” una (sola) volta con un soggetto controindicato attinto da precedenti penali ma non di natura associativo/mafiosa; Analoghe considerazioni valgono per il rilievo sub G);

2) il rilievo sub B), appare induttivo e generico siccome si contesta al genitore dell'Amministratore della società ricorrente di avere avuto in passato quote in una società tra cui soci figurava certo-OMISSIS-di un soggetto condannato per associazione mafiosa;

3) analogamente generico, poco circostanziato e non attualizzato è il rilievo sub C), circa i “*rapporti di frequentazione*” con soggetti controindicati, per altro da parte dei genitori dell'Amministratore;

4) anche il rilievo sul D) non appare conducente considerato che i riferiti incontri all'interno dei locali della precedente società sono desunti dalle provalazioni di una persona che, come ritenuto e documentato dalla parte ricorrente e non contestato dalla pubblica difesa, non sembra possa ritenersi attendibile, in quanto condannato per appropriazione indebita su denuncia di -OMISSIS-né è comprovato che la presenza di soggetti controindicati all'interno dei locali della precedente società non fosse legata alla mera compravendita di autovetture che costituiva la precedente ragione sociale;

5) in relazione al punto E) , nel 1981, data in cui la moglie di -OMISSIS-

6) quanto al punto F), il ritrovamento del “pizzino” in cui il-OMISSIS-, sarebbe “stato indicato”, non chiarisce con sufficienza l'esistenza di rapporti o l'appoggio diretto o indiretto per l'acquisto di terreni; né tale elemento risulta corroborato dal ritrovamento nel covo del latitante, come da rilievo sub H), del calendario pubblicitario della rivendita di auto -OMISSIS-, atteso il rilevante numero di calendari prodotti dalla Ditta nel 2004 e degli anni successivi a scopi pubblicitari da chiunque reperibili;

7) in relazione al rilievo sub I), la denuncia da parte di -OMISSIS-non assume pregnanza ai fini degli indici sulla sussistenza di tentativi di condizionamento mafioso: tale elemento, per altro, in un primo momento era stato posto dalla stessa Prefettura in peculiare rilievo

ai fini del rilascio delle informative e comunicazioni prefettizie favorevoli dell'aprile e del maggio 2016;

8) in relazione ai rilievi rubricati con lettere L) ed M), inerenti l'acquisto da parte di -OMISSIS-nella compravendita viene contestato dalla parte qui ricorrente come meramente marginale e preposta, semmai, a conseguire da parte di quest'ultimo un indiretto vantaggio rispetto ad altri potenziali acquirenti avendo conosciuto il presso pattuito nell'accordo raggiunto tra il promissario acquirente e venditore: detta diversa ricostruzione non risulta debitamente contestata dall'Amministrazione e, comunque, gli elementi raccolti appaiono generici;

9) anche i rilievi sub. N) ed O) non risultano utili a delineare un quadro oggettivo sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o controllo, atteso il numero dei mezzi intestati alla società e la disponibilità dei medesimi mezzi da parte del personale;

10) in ultimo, anche il rilievo che uno dei dipendenti risulti essere un cugino del genero di -OMISSIS-

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti disposti con ordinanze del Sindaco di Corleone ai sensi dell'art. 191 del d.lgs.vo n. 152 del 2006, trattasi di una fenomenologia patologica riscontrabile anche in molti altri Comuni siciliani che, di per sé considerata, non sembra possa costituire adeguato indice sintomatico della volontà dell'Amministrazione di avvantaggiare la consorteria mafiosa.

Non può, peraltro, non rilevarsi che gli affidamenti richiamati nella relazione siano avvenuti per un periodo limitato e, comunque, a seguito di richiesta informale di più preventivi sull'onda della necessità di provvedere, come da sollecitazioni provenienti da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, per la rimozione di rifiuti esistenti sul territorio comunale, considerata l'impossibilità dell'ATO all'uopo preposto, che nelle more era stato per altro dichiarato fallito. La mancata applicazione della normativa regionale di settore, di cui alla l.r. 9/2010, ivi compreso l'avvio delle SSR e degli ARO, costituisce una condizione infatti generalizzata sull'intero territorio regionale e non limitata al solo Comune di Corleone. Prova ne sia che identiche ordinanze continuano a essere adottate anche dalla gestione commissariale successivamente allo scioglimento del Comune per mafia.

Riassumendo, i provvedimenti prefettizi impugnati, pur motivatamente articolati e basati su di un complesso quadro investigativo già per larga parte positivamente scrutinato (con il rilascio delle recenti informative e comunicazioni antimafia dell'aprile e del maggio 2016), finiscono per fondarsi, in concreto, su elementi che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, non appaiono essere tali da indicare, sul piano induttivo, un pericolo di condizionamento da parte delle consortiere mafiose.

Ne deriva che gli stessi sono illegittimi e vanno per quanto di ragione annullati. Analoga sorte incombe sugli ulteriori atti impugnati, siccome emessi in ragione delle informative prefettizie annullate.

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia di informative antimafia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ogni nominativo di persona fisica o di impresa richiamata nel contesto della presente sentenza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

## IL SEGRETARIO